



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

## PROVINCIA DI PERUGIA

Area Vigilanza

Ordinanza numero 55 del 16/06/2026

Oggetto: MODIFICA DELL'ORARIO DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LUNGOLAGO NELLE GIORNATE FESTIVE COMPRESSE NEL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE

IL SINDACO

RICHIAMATE le ordinanze adottate negli anni precedenti con le quali veniva istituito il divieto di circolazione ai veicoli lungo il tratto di via Lungolago interessato dalla cospicua presenza di persone, motivato dal potenziale pericolo per le persone e per potenziare la sicurezza stradale;

CONSIDERATO che permangono tutte le condizioni indicate nelle stesse;

SENTITO il parere del Comandante della Polizia Locale in sede di Commissione Comunale;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. lgs.30.04.1992 n.285 e successive modificazioni, le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n 495 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 24 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267

VISTA la mozione prot. 11496/2026 del 13/04/2026

PRESO ATTO del verbale redatto dal Responsabile Area LL.PP. il quale ha riassunto le direttive della giunta attraverso l'intervento in consiglio comunale dell'Assessore Pino Bistacchi

ORDINA

Nei giorni festivi compresi nel periodo dal 01 aprile al 15 settembre con orario dalle ore 16,00 alle ore 19,00 viene istituito:

- in Via Lungolago, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio con Via del Pozzino e il parcheggio Lido Comunale, divieto di circolazione a tutti i veicoli;
- in Via Lungolago, nel tratto di strada compreso tra l'incrocio di Via del Pozzino e l'incrocio con Via Resistenza, senso unico di marcia in direzione Via Resistenza/ Viale Trappes;
- in Via Lungolago, dall'altezza dell'intersezione con Via Resistenza, divieto di accesso a tutti i veicoli.

Sono esclusi da tali divieti:

- i velocipedi, i veicoli al servizio di persone invalide in possesso di regolare contrassegno, i veicoli dei cittadini residenti, e, purché muniti di autorizzazione, i veicoli destinati esclusivamente al carico/scarico per gli esercizi e ristoranti, ricompresi all'interno di tali tratti di strada;
- I veicoli adibiti a servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., nonché i veicoli di pronto soccorso e di pronto intervento;

#### DISPONE

Il personale preposto all'espletamento del servizio di Polizia Stradale è tenuto a far osservare il disposto della presente ordinanza ed è autorizzato a derogare di propria iniziativa alle suddette disposizioni in caso di maltempo, di assenza o scarsa affluenza di utenti, ovvero, è autorizzato a prorogare il divieto in caso di particolare affluenza di persone o ciclisti sulla passeggiata del Lungolago, fino a quando il ripristino della normale circolazione veicolare non comporti pericolo per gli stessi.

Il personale preposto è altresì autorizzato a ripristinare la normale circolazione veicolare qualora ciò si renda necessario in occasione di qualsiasi evento che richieda una libera circolazione sul tratto di strada oggetto della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Umbria, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Si dispone altresì che copia della presente sia trasmessa a:

Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago

Compagnia Carabinieri di Città della Pieve

Al Distaccamento Polizia Stradale di Castiglione del Lago

Alla Comando Provinciale dei VVFF

Alla Centrale del 118

Alla Polizia Provinciale di Perugia

Il Sindaco

Dottor Matteo Burico

Castiglione del Lago, li 16/06/2026

Sindaco  
Matteo Burico / InfoCert S.p.A.